



15.9.2021

PROGETTO DI RELAZIONE

recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL))

Commissione giuridica

Relatore: Sergey Lagodinsky

(Iniziativa – articolo 47 del regolamento)

(Autore della proposta: xx)

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA.....	8

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 114 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali e in particolare l'articolo 12,
 - visto l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
 - vista la sua relazione (PE A3-1/93) sulle proposte relative alle proposte di regolamento recante statuto dell'associazione europea (COM(91)273 def),
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 1987 sulle associazioni senza scopo di lucro nelle Comunità europee (GU C 99 del 13.4.1987, pag. 205)¹,
 - vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2020/2072(INI))²,
 - vista la sua dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni³,
 - viste le linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione (CDL-AD(2014)046) adottate dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE,
 - visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9 0000/2020),
- A. considerando che l'articolo 63 TFUE, insieme agli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali, tutela le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie, non necessarie e ingiustificate in relazione al finanziamento delle loro

¹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AJOC_1987_099_R_0184_01.

² https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0251_IT.html.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52011XP0101>.

attività⁴;

- B. considerando che le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro sono fondamentali per rappresentare gli interessi dei cittadini e della società civile;
- C. considerando che la democrazia europea dipende dalla capacità della società civile di funzionare liberamente e oltre i confini;
- D. considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro sono parte integrante della società civile dell'UE e comprendono organizzazioni filantropiche come le fondazioni che sostengono e agevolano il lavoro di persone, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che si adoperano per l'interesse pubblico;
- E. considerando la scarsità e la difficile reperibilità di informazioni statistiche affidabili sulle associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro;
- F. considerando che gli statuti europei delle società europee, delle società cooperative europee o dei partiti europei non sono idonei affinché le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro possano cooperare a livello transfrontaliero;
- G. considerando che le imprese, le imprese commerciali e i gruppi di interesse economico hanno la possibilità di costituire un gruppo europeo di interesse economico;
- H. considerando che gli organismi pubblici possono creare gruppi europei di cooperazione territoriale;
- I. considerando che la richiesta del Parlamento europeo relativa all'istituzione di registri statistici nazionali per gli attori dell'economia sociale non comprende le organizzazioni estranee all'economia sociale;
- J. considerando che attualmente molte associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro partecipano a pieno titolo alla vita economica e allo sviluppo del mercato interno, svolgendo regolarmente alcune attività economiche;
- K. considerando che le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere le persone a partecipare attivamente alla vita democratica;
- L. considerando che le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere, in particolare, contribuiscono notevolmente al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e promuovono svariate attività di interesse generale e di rilevanza transnazionale;
- M. considerando che qualsiasi organizzazione che beneficia di uno statuto europeo o di norme minime comuni europee non dovrebbe agire contro i valori comuni dell'UE sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali;
- N. considerando che, ai fini della presente relazione, i termini "associazione" e "organizzazione senza scopo di lucro" dovrebbero essere intesi come espressione delle

⁴ CGCE, C-78/18.

molteplici forme di organizzazione presenti nell'Unione e comprendere non solo associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, ma anche organizzazioni filantropiche come fondazioni e altre organizzazioni simili;

Situazione attuale

1. osserva che le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro mancano di una forma giuridica a livello di Unione che ponga la rappresentanza degli interessi della società civile su un piano di parità rispetto a quella delle imprese commerciali e dei gruppi di interesse economico per i quali è stata da tempo definita una forma giuridica a livello di Unione;
2. sottolinea che l'attuale quadro giuridico a livello dell'Unione e nazionale è insufficiente per sostenere una società civile paneuropea forte, la cui esistenza è necessaria ai fini della democrazia; individua quindi la necessità di introdurre una nuova forma giuridica, ovvero quella di associazione europea, nonché norme sulla sua costituzione e governance;
3. ritiene che anche ai fini del completamento del mercato unico sia necessaria una normativa dell'Unione a sostegno delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro;
4. sottolinea che il diritto fondamentale di associazione non gode ancora di pieno sostegno in varie giurisdizioni degli Stati membri a causa della mancanza di forme organizzative adeguate e della disparità di trattamento delle forme esistenti in tutta l'Unione, il che ostacola la mobilità e i progetti transnazionali della società civile ed è fonte di incertezza giuridica;
5. deplora la mancanza di uno strumento inteso ad agevolare ulteriormente la libera circolazione delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o dal luogo di residenza dei loro membri nell'Unione;
6. sottolinea che, a causa della mancanza di armonizzazione, le organizzazioni senza scopo di lucro che operano in tutta Europa devono spesso affrontare commissioni, formalità e ostacoli amministrativi e di altro tipo, in particolare quando ricorrono a finanziamenti transfrontalieri;
7. sottolinea che la mancanza di armonizzazione crea anche situazioni di disparità a causa delle diverse condizioni di mercato e di altri ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro incontrano nei diversi Stati membri, ad esempio quando aprono conti bancari o assumono personale;
8. sottolinea che le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscono all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro;
9. chiede alla Commissione di creare risorse statistiche affidabili e aggiornate di frequente, da includere in Eurostat;
10. si rammarica che la Commissione e gli Stati membri non abbiano presentato una

normativa intesa ad armonizzare la situazione delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'UE, né abbiano istituito uno statuto dell'associazione europea nonostante i diversi tentativi e i numerosi appelli della società civile;

11. ritiene che, poiché solo determinate associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro operano nell'economia sociale, il prossimo piano d'azione per l'economia sociale, sebbene molto apprezzato, debba essere integrato da iniziative legislative separate per contemplare tutte le associazioni;
12. ritiene che, a causa del loro carattere particolare, gli strumenti giuridici proposti debbano astenersi dal disciplinare i partiti politici; ricorda inoltre che l'Unione rispetta lo status delle chiese, delle organizzazioni o comunità religiose, nonché delle organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi del diritto nazionale; sottolinea che ciò non preclude alle organizzazioni che solamente si ispirano a principi religiosi, filosofici o non confessionali, come le organizzazioni senza scopo di lucro caritative basate sulla fede religiosa, di beneficiare dell'ambito di applicazione di tali proposte; sottolinea che i sindacati di diversi Stati membri godono di uno status vantaggioso speciale e dovrebbero pertanto avere la possibilità di avvalersi delle disposizioni previste dagli strumenti proposti;

Salvaguardare la società civile e la libertà di associazione

13. è allarmato per i crescenti ostacoli incontrati dalle associazioni e dalle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione posti da leggi, regolamenti e prassi o politiche amministrative a livello nazionale;
14. tiene pienamente conto delle possibilità offerte dalla digitalizzazione e da Internet per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di associazione;
15. sottolinea che le organizzazioni senza scopo di lucro sono essenziali per la democrazia e l'elaborazione delle politiche a tutti i livelli; condanna i tentativi di depoliticizzare le organizzazioni senza scopo di lucro, ad esempio rifiutando o contestando il loro status di organizzazione di pubblica utilità, laddove le loro attività non siano finalizzate a beneficio di una parte in particolare;
16. sostiene che la regolamentazione andrà a vantaggio della società civile europea solo se le organizzazioni senza scopo di lucro potranno avvalersi di finanziamenti adeguati e facilmente accessibili sia a livello nazionale che europeo; sottolinea che il finanziamento pubblico delle organizzazioni senza scopo di lucro è importante dal momento che tali organizzazioni hanno meno accesso al reddito derivante da attività lucrative; sottolinea che il requisito relativo ai fondi propri dovrebbe essere limitato e i contributi non monetari delle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere conteggiati come tali;

Riconoscere le associazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro e la pubblica utilità in tutta l'Unione

17. riconosce che nella legislazione a livello nazionale e nelle tradizioni giuridiche esistono approcci diversi per definire o riconoscere varie associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro basate o non basate sui membri, nonché per definire, riconoscere e

concedere uno status di pubblica utilità; sottolinea che, nonostante tali differenze, vi è un'intesa comune in merito alla necessità di stabilire norme minime europee e fornire alle organizzazioni senza scopo di lucro la possibilità di acquisire personalità giuridica;

18. invita la Commissione a riconoscere e promuovere le attività di pubblica utilità delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso l'armonizzazione dello status di pubblica utilità in tutta l'UE, anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per esse e i loro benefattori, laddove tali agevolazioni siano previste dalla legislazione nazionale;

Norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro e uno statuto dell'associazione europea

19. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di direttiva relativa a misure comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nell'UE, intesa a creare condizioni di parità per le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro attraverso la fissazione di norme minime, in linea con le raccomandazioni formulate nella presente mozione e nel relativo allegato I;
20. chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un regolamento recante statuto dell'associazione europea, in linea con le raccomandazioni formulate nella presente mozione e nel relativo allegato II;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

PARTE I

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA
recante statuto dell'associazione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

considerando quanto segue:

- (1) I progetti transfrontalieri e altre forme di cooperazione che coinvolgono in particolare la società civile contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, ivi compresa la promozione dei suoi valori, e allo sviluppo di svariate attività di rilevanza transnazionale che recano beneficio all'interesse generale in numerosi settori.
- (2) La cooperazione europea transfrontaliera tra cittadini e associazioni rappresentative è essenziale per creare una società civile europea globale, che costituisce un elemento fondamentale per la democrazia e l'integrazione europee in linea con l'articolo 11 e l'articolo 15 del trattato sull'Unione europea.
- (3) Molte associazioni, nel perseguire i propri obiettivi, svolgono un ruolo significativo nell'economia e nello sviluppo del mercato interno attraverso l'esercizio regolare di attività economiche.
- (4) La direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (la "direttiva sulle norme minime") mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di fornire norme minime e creare un ambiente favorevole che agevoli le organizzazioni senza scopo di lucro nello svolgimento delle loro attività.
- (5) Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare e incoraggiare le persone a partecipare attivamente alla vita democratica dell'Unione.
- (6) L'Unione dovrebbe dotare le associazioni, che sono una forma di organizzazione generalmente riconosciuta in tutti gli Stati membri, di uno strumento giuridico adeguato in grado di favorire le loro attività transnazionali.
- (7) L'introduzione di una forma di organizzazione a livello dell'Unione agevolerebbe tutte le associazioni nel perseguimento delle loro attività e dei loro obiettivi transfrontalieri nel mercato interno.

- (8) A norma della sentenza della Corte di giustizia¹, l'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie, non necessarie e ingiustificate in relazione all'accesso alle risorse e alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Ciò riguarda anche la capacità di ricercare, garantire e utilizzare risorse di origine sia nazionale che estera, il che è essenziale per l'esistenza e il funzionamento di qualsiasi ente giuridico. Le restrizioni possono essere imposte per scopi legittimi, ad esempio nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, ma dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di proteggere tali interessi ricorrendo ai mezzi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo auspicato. Le restrizioni in questione derivano, tra l'altro, dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sono applicate conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri non possono applicare misure irragionevoli, eccessivamente invasive o perturbanti, ivi compresi obblighi di segnalazione che impongano un onere eccessivo o ingente alle organizzazioni.
- (9) Le persone fisiche e giuridiche possono creare società europee sulla base del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio², società cooperative europee sulla base del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio³ e partiti europei sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Tuttavia, nessuno di questi strumenti prevede che le associazioni possano cooperare a livello transfrontaliero.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ prevede la creazione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Tali gruppi sono formati principalmente da autorità statali o locali o da altri organismi di diritto pubblico. Pertanto, gli attori non governativi della società civile e i cittadini non sono contemplati.
- (11) Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85⁶ consente lo svolgimento comune di determinate attività, pur preservando l'indipendenza dei suoi membri. Tuttavia, il GEIE non soddisfa le

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, *Commissione europea/Ungheria*, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

² Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014 pag. 1).

⁵ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

⁶ Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

esigenze specifiche delle associazioni della società civile.

- (12) È quindi necessario stabilire a livello di Unione norme adeguate che consentano la creazione di associazioni europee.
- (13) Un'associazione europea potrebbe voler operare una distinzione tra diverse categorie di membri al fine di concedere il diritto di voto solo ai membri a pieno titolo, riconoscendo al contempo membri associati che sostengono la causa, senza diritto di voto, e/o membri onorari esenti dall'obbligo di pagamento di una quota associativa, ma con diritto di voto. La categorizzazione dei membri non dovrebbe portare a discriminazioni ingiustificate, in particolare sulla base della cittadinanza.
- (14) Poiché l'ambito di applicazione del regolamento è limitato alle associazioni senza scopo di lucro, il TFUE non prevede altra base giuridica oltre a quella di cui all'articolo 352.
- (15) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'associazione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per i motivi sopra esposti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure che disciplinano la costituzione, la governance, la registrazione e la regolamentazione delle persone giuridiche in forma di associazione europea.
2. Un'associazione europea è un'entità transfrontaliera indipendente e autogovernata, stabilita su base permanente nel territorio dell'Unione mediante accordo volontario tra persone fisiche o giuridiche per una finalità comune senza scopo di lucro.
3. Un'associazione europea è libera di determinare i propri obiettivi e le attività necessarie per perseguirli.
4. Gli obiettivi di un'associazione europea rispettano e sostengono la promozione degli obiettivi e dei valori su cui si fonda l'Unione ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea.
5. Un'associazione europea è basata sui membri ed è libera di determinare la sua composizione. Ciò può includere la determinazione di requisiti speciali per i membri, sulla base di criteri ragionevoli e obiettivi e nel rispetto del principio di non discriminazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "senza scopo di lucro": lo scopo primario dell'associazione non consiste nel generare un profitto, pur potendo esercitare un'attività economica. Laddove è generato un profitto, questo è investito nell'organizzazione per il perseguimento dei suoi obiettivi e non distribuito tra membri, fondatori o altri soggetti privati. La concessione dello status di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 non è una condizione necessaria per stabilire la natura senza scopo di lucro di un'associazione. Tuttavia, in caso di concessione dello status di pubblica utilità, l'associazione è considerata senza scopo di lucro;
- 2) "indipendente": l'associazione è libera da qualsiasi indebita interferenza dello Stato e

non fa parte di una struttura governativa o amministrativa. A tale proposito, ricevere finanziamenti governativi non preclude a un'associazione di essere considerata indipendente, purché l'autonomia del funzionamento e del processo decisionale dell'associazione non sia influenzata da tale finanziamento;

- 3) "autogovernata": l'associazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare tutte le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere le decisioni essenziali in modo indipendente;
- 4) "pubblica utilità": un miglioramento del benessere della società o di parte di essa, a vantaggio quindi dell'interesse generale della società;
- 5) "transfrontaliero": l'associazione persegue l'obiettivo della cooperazione transnazionale o transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, o i suoi membri fondatori provengono da più di uno Stato membro;
- 6) "membro": una persona che volontariamente e intenzionalmente ha presentato domanda per aderire a un'associazione allo scopo di sostenerne gli obiettivi e le attività e che è stata ammessa nell'associazione in base al suo statuto. Qualora un'associazione si costituisca a seguito di trasformazione o fusione, la volontà di adesione può ritenersi definitiva.

Articolo 3

Diritto applicabile

1. Per le materie non contemplate dal presente regolamento, l'associazione europea è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.
2. Gli Stati membri individuano l'ente giuridico o la categoria di enti giuridici ai quali un'associazione europea è considerata comparabile ai fini dell'individuazione del diritto applicabile ai sensi del paragrafo 1, in modo coerente con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 4

Autorità nazionale di controllo

1. Gli Stati membri designano un'autorità pubblica indipendente (l'"autorità di controllo") incaricata di monitorare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle associazioni europee nelle loro attività transfrontaliere.
2. Ogni autorità nazionale di controllo contribuisce all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine, le autorità di controllo cooperano tra loro

nell'ambito dell'Autorità delle associazioni europee a norma degli articoli 5 e 22 del presente regolamento.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità designata ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5

Autorità delle associazioni europee

1. È istituita un'Autorità delle associazioni europee.
2. L'Autorità delle associazioni europee è istituita come organismo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.
3. L'Autorità delle associazioni europee è rappresentata da un presidente ed è coadiuvata da una segreteria.
4. L'Autorità delle associazioni europee è composta dal capo dell'autorità di controllo competente di ciascuno Stato membro, o dai rispettivi rappresentanti, da due membri in rappresentanza della società civile europea e da due membri in rappresentanza del mondo accademico. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.
5. L'Autorità delle associazioni europee agisce in modo indipendente nello svolgimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri. Fatte salve le richieste della Commissione di cui al paragrafo 6, lettere e) e f), nello svolgimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri l'Autorità delle associazioni europee non sollecita né accetta istruzioni da alcun soggetto o fonte.
6. L'Autorità delle associazioni europee garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine l'Autorità provvede in particolare a:
 - (a) istituire la procedura unica di registrazione elettronica per le associazioni europee e gestire il registro elettronico digitale delle associazioni europee a livello di Unione;
 - (b) trattare le notifiche di registrazione, scioglimento e altre decisioni pertinenti concernenti le associazioni europee ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai sensi del presente regolamento;
 - (c) trattare le domande per la concessione dello status di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 19;
 - (d) valutare l'adeguatezza dell'individuazione degli enti giuridici comparabili da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento per quanto riguarda il diritto applicabile;

- (e) ricevere, esaminare e dare seguito ai reclami relativi all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di registrazione e di controllo;
 - (f) adottare decisioni vincolanti a norma degli articoli 10, 11, 19, 24 e 25 del presente regolamento;
 - (g) esaminare, di propria iniziativa, o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione europea, e in consultazione con le parti interessate, se del caso, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento ed emanare orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche per le autorità nazionali di controllo e le associazioni europee al fine di assicurare la coerente applicazione del presente regolamento;
 - (h) consigliare la Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, e in consultazione con le parti interessate, se del caso, su qualsiasi questione relativa alle associazioni europee o a misure derivanti dalla direttiva sulle norme minime, nonché su qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento o di suddetta direttiva;
 - (i) consultare la Commissione in merito alla strutturazione e all'operatività dei fondi volti a finanziare la società civile nonché a tutelare e promuovere i diritti e i valori dell'Unione sanciti dal TUE e dal TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali, sostenendo e favorendo lo sviluppo di società inclusive, eque, democratiche, fondate sui diritti e aperte, basate sullo Stato di diritto;
 - (j) promuovere la cooperazione e l'effettivo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni e migliori pratiche tra le autorità nazionali di controllo e con l'Autorità delle associazioni europee;
 - (k) promuovere programmi di formazione comuni e facilitare gli scambi di personale tra le autorità nazionali di controllo;
 - (l) vigilare sulle attività delle associazioni europee, anche attraverso un riesame periodico delle loro relazioni annuali di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento.
7. La Commissione e il Parlamento europeo hanno il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni dell'Autorità delle associazioni europee, senza diritto di voto. La Commissione designa fino a due rappresentanti, il Parlamento designa fino a cinque rappresentanti.
8. Qualora l'Autorità delle associazioni europee lo ritenga necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno. L'accesso ai documenti trasmessi ai membri dell'Autorità delle associazioni europee, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

⁷ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

9. L'Autorità delle associazioni europee adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.
10. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente della riunione.
11. L'Autorità delle associazioni europee invita esperti indipendenti, in particolare del mondo accademico e della società civile, alle sue riunioni e si consulta con essi su base regolare.
12. Il presidente dell'Autorità delle associazioni europee riferisce annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea in merito alle attività dell'Autorità e all'applicazione del presente regolamento.

Capo II

Costituzione e registrazione

Articolo 6

Costituzione

1. Un'associazione europea è costituita:
 - a) previo accordo di almeno tre membri fondatori; i membri fondatori possono essere persone fisiche, cittadini o residenti di almeno due Stati membri, o persone giuridiche, aventi la propria sede legale in almeno due Stati membri; oppure
 - b) a seguito della trasformazione in associazione europea di un ente esistente costituito a norma del diritto di uno Stato membro e avente la propria sede legale all'interno dell'Unione; oppure
 - c) a seguito della fusione tra almeno due enti appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, costituiti a norma del diritto degli Stati membri e aventi la propria sede legale all'interno dell'Unione, purché almeno due di essi siano disciplinati dal diritto di diversi Stati membri.
2. Uno Stato membro può prevedere che un ente individuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento in materia di diritto applicabile, la cui sede legale non si trovi all'interno dell'Unione, possa partecipare alla costituzione di un'associazione europea, a condizione che esso sia costituito a norma del diritto di uno Stato membro, abbia una sede legale in questo stesso Stato membro e presenti un legame continuato e dimostrabile con l'economia, la società o la cultura dello Stato membro in questione.
3. La costituzione di un'associazione europea è formalizzata da un accordo scritto tra tutti i membri fondatori o da un verbale scritto che documenti la riunione costitutiva recante la firma di tutti i membri fondatori.

4. L'uscita di un membro fondatore da un'associazione europea non comporta automaticamente la cessazione o lo scioglimento dell'associazione europea, purché essa continui a svolgere la propria attività sulla base dell'accordo di almeno il numero di soggetti di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Composizione

1. Le associazioni europee sono libere di operare una distinzione tra membri a pieno titolo e altre categorie di membri. Lo statuto di un'associazione europea determina i diritti e gli obblighi di queste categorie di membri, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di voto.
2. Le quote associative obbligatorie sono adeguate per tenere conto del reddito medio nello Stato membro di residenza del membro.

Articolo 8

Statuto

1. I membri fondatori redigono e firmano lo statuto dell'associazione europea al momento della sua costituzione o della sua riunione costitutiva.
2. Lo statuto contiene come minimo le informazioni seguenti:
 - a) il nome dell'associazione europea, preceduto o seguito dalla sigla "AE";
 - b) una dichiarazione dettagliata degli obiettivi dell'associazione europea;
 - c) l'indirizzo della sede legale dell'associazione europea;
 - d) il nome, l'indirizzo e la nazionalità dei membri fondatori, qualora si tratti di persone fisiche;
 - e) il nome e l'indirizzo della sede legale dei membri fondatori, qualora si tratti di persone giuridiche;
 - f) le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei membri;
 - g) i diritti e gli obblighi dei membri e, se del caso, le loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria;
 - h) disposizioni concernenti la nomina e la revoca dei membri del consiglio di amministrazione, le condizioni per l'avvio di procedimenti nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione per conto dell'associazione europea, nonché il

funzionamento, i poteri e le responsabilità del consiglio, compresi i poteri di rappresentanza nei confronti di terzi;

- i) disposizioni concernenti il funzionamento, i poteri e le responsabilità dell'assemblea generale, compresi i requisiti di maggioranza e quorum;
- j) i motivi e le procedure per lo scioglimento volontario dell'associazione europea;
- k) un impegno esplicito dell'associazione europea a rispettare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; e
- l) la frequenza con cui è convocata un'assemblea generale.

Articolo 9

Sede legale

1. La sede legale di un'associazione europea è situata nel territorio dell'Unione, nel luogo specificato nel suo statuto. La sede legale è situata nel luogo in cui l'associazione europea ha la sua amministrazione centrale.
2. In caso di costituzione di un'associazione europea in seguito a trasformazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), i membri decidono se la sede legale dell'associazione europea deve rimanere nello Stato membro in cui l'ente originario era registrato, o se deve essere trasferita in un altro Stato membro.
3. In caso di costituzione di un'associazione europea in seguito a fusione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i membri decidono in quale degli Stati membri in cui sono registrati gli enti partecipanti alla fusione deve essere situata la sede legale dell'associazione europea.

Articolo 10

Registrazione

1. Un'associazione europea, entro 30 giorni dalla data di costituzione di cui all'articolo 6, presenta domanda di registrazione nel registro elettronico digitale delle associazioni europee istituito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a).
2. La registrazione avviene tramite una procedura di registrazione standardizzata elaborata e istituita dall'Autorità delle associazioni europee. La procedura di registrazione è elettronica e gratuita e consente ai richiedenti di utilizzare la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale. L'Autorità delle associazioni europee e le autorità nazionali di controllo consentono ai cittadini che lo desiderano di effettuare la registrazione con mezzi non digitali.

3. Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità (l'"autorità di registrazione") incaricata del trattamento delle domande di registrazione delle associazioni europee aventi la propria sede legale nel loro territorio a norma del presente articolo. Gli Stati membri possono decidere che l'autorità di registrazione coincida con l'autorità di controllo di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. L'autorità di registrazione, ricevuta notifica della domanda di registrazione di un'associazione europea, valuta la domanda in relazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. L'autorità di registrazione non impone requisiti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
5. L'autorità di registrazione, al ricevimento di una domanda di concessione dello status di pubblica utilità da parte di un'associazione europea, valuta la domanda in relazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. L'autorità di registrazione non impone requisiti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
6. L'autorità di registrazione, senza indugio, e comunque entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta di registrazione o di concessione dello status di pubblica utilità, trasmette all'Autorità delle associazioni europee un parere in merito alla domanda, sulla base della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5. Se l'autorità di registrazione raccomanda il rigetto della domanda, fornisce una motivazione fondata per giustificare la sua raccomandazione.
7. L'Autorità delle associazioni europee, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento del parere dell'autorità nazionale di registrazione, adotta una decisione vincolante sulla domanda. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione della domanda richieda un ulteriore esame.
8. I richiedenti hanno il diritto di chiedere all'Autorità delle associazioni europee un riesame della sua decisione di rigetto della domanda entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione della decisione.
9. L'Autorità delle associazioni europee provvede affinché la pubblicazione della registrazione nel registro elettronico digitale delle associazioni europee nonché nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* avvenga entro 15 giorni dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva.
10. A seguito della pubblicazione ai sensi del paragrafo 9, la registrazione di un'associazione europea produce effetti nel territorio dell'Unione. Gli Stati membri possono prevedere la registrazione automatica delle associazioni europee aventi la propria sede legale nel loro territorio negli appositi registri nazionali.

Articolo 11

Trasferimento della sede legale

1. La sede legale di un'associazione europea può essere trasferita in un altro Stato membro ai sensi dei paragrafi da 2 a 12 del presente articolo. Gli Stati membri garantiscono il

trasferimento senza restrizioni dei beni e dei documenti appartenenti all'associazione europea che trasferisce la propria sede in un altro Stato membro. Il trasferimento non dà luogo allo scioglimento dell'associazione europea né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

2. La proposta di trasferimento è redatta dal consiglio di amministrazione dell'associazione europea ed è pubblicata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro in cui è situata la sede legale.
3. Una proposta ai sensi del paragrafo 2 comprende i dettagli seguenti:
 - a) la sede legale proposta per l'associazione europea;
 - b) lo statuto proposto per l'associazione europea compreso, ove applicabile, il suo nuovo titolo;
 - c) il calendario proposto per il trasferimento; e
 - d) le conseguenze giuridiche ed economiche previste a seguito del trasferimento.
4. I membri e i creditori dell'associazione europea, almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea generale chiamata a deliberare sul trasferimento, hanno il diritto di esaminare, presso la sede legale dell'associazione europea, la proposta di trasferimento redatta in virtù del paragrafo 3.
5. Gli Stati membri possono adottare, nei confronti delle associazioni europee aventi la propria sede legale nel loro territorio, disposizioni volte a garantire un'adeguata tutela ai membri che hanno votato in minoranza contro il trasferimento.
6. La decisione di trasferimento è adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione della proposta. Le decisioni di trasferimento sono disciplinate dalle condizioni previste per la modifica dello statuto.
7. I creditori e i titolari di altri diritti nei confronti dell'associazione europea antecedenti alla pubblicazione della proposta di trasferimento hanno il diritto di richiedere all'associazione europea di fornire loro adeguate garanzie. La prestazione di tali garanzie è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la propria sede legale prima del trasferimento. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione di tale prestazione ai debiti contratti dall'associazione europea con enti pubblici prima della data del trasferimento.
8. Un tribunale, un notaio o un'altra autorità competente nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale rilascia un certificato attestante che gli atti e le formalità richiesti prima del trasferimento sono stati correttamente espletati.
9. La nuova registrazione non può essere effettuata fino a quando non sia stato prodotto il certificato di cui al paragrafo 8. Il trasferimento della sede legale dell'associazione europea e la conseguente modifica dello statuto hanno effetto a decorrere dalla data di registrazione del trasferimento ai sensi dell'articolo 10.

10. Uno Stato membro, nei confronti delle associazioni europee aventi la propria sede legale nel suo territorio, può rifiutare il trasferimento della sede legale, previa obiezione formale presentata da un'autorità competente designata entro il termine di due mesi di cui al paragrafo 3. Tale obiezione può essere presentata solo per motivi di interesse pubblico ed è trasmessa all'Autorità delle associazioni europee.
11. L'Autorità delle associazioni europee valuta l'obiezione presentata a norma del paragrafo 11 e, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento dell'obiezione, adotta una decisione vincolante che approva o rifiuta il trasferimento. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione dell'obiezione richieda un ulteriore esame.
12. Il richiedente può chiedere all'Autorità delle associazioni europee un riesame della sua decisione di rifiuto del trasferimento entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione della decisione.
13. L'Autorità delle associazioni europee provvede affinché i dettagli del trasferimento siano pubblicati nel registro elettronico digitale delle associazioni europee nonché nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro 15 giorni dalla comunicazione ai sensi del paragrafo 10 del presente articolo o, qualora sia presentata obiezione ai sensi del paragrafo 11, dopo che la decisione dell'Autorità delle associazioni europee sul trasferimento è divenuta definitiva. La nuova registrazione della sede legale dell'associazione europea è opponibile ai terzi a decorrere dalla data di tale pubblicazione.
14. Un'associazione europea oggetto di scioglimento, liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti o altre procedure simili non può trasferire la propria sede legale.

Articolo 12

Personalità giuridica

1. Un'associazione europea acquisisce personalità giuridica il giorno della pubblicazione della sua registrazione come associazione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. A seguito della notifica della registrazione ma prima della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'associazione europea può esercitare i propri diritti di persona giuridica utilizzando nella propria denominazione la formula "associazione europea in fase di costituzione" e in conformità delle norme nazionali in materia di controllo preventivo applicabili alle associazioni nazionali nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale durante la fase di costituzione. Se, prima dell'acquisizione della personalità giuridica, sono state intraprese azioni in nome dell'associazione europea e questa non assume gli obblighi derivanti da tali azioni, le persone fisiche o giuridiche che hanno compiuto tali azioni ne sono responsabili in solido, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale applicabile dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale durante la fase di costituzione.
3. In quanto persone giuridiche, le associazioni europee hanno la capacità di esercitare, in nome proprio, i poteri, i diritti e gli obblighi necessari per il perseguimento dei loro obiettivi,

alle stesse condizioni di un ente giuridico individuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento in materia di diritto applicabile e costituito in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

4. Le attribuzioni derivanti dall'acquisizione della personalità giuridica da parte di un'associazione europea comprendono il diritto e la capacità di:
 - a) concludere contratti e compiere altri atti giuridici, compreso l'acquisto di beni mobili e immobili;
 - b) ricevere donazioni e lasciti, anche attraverso appelli di finanziamento al pubblico;
 - c) assumere personale;
 - d) convenire in giudizio; e
 - e) accedere ad altri servizi finanziari.

Articolo 13

Governance e organismi

1. Un'associazione europea è libera di determinare le proprie strutture interne di gestione e la propria governance nel suo statuto, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.
2. Un'associazione europea è retta da almeno due organismi, il consiglio di amministrazione (il "consiglio") e l'assemblea generale.
3. Altri organismi di governance possono essere istituiti dal consiglio o dall'assemblea generale, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo statuto.

Articolo 14

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio gestisce l'associazione europea nell'interesse dell'associazione stessa e ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi, come previsto dallo statuto dell'associazione europea.
2. Il consiglio è eletto dall'assemblea generale conformemente allo statuto.
3. Una persona non può essere membro del consiglio, o essere investita di poteri, o ricevere responsabilità di gestione o rappresentanza ai sensi del paragrafo 6, se è interdetta dal far parte di un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione o di controllo analogo di un ente giuridico in ragione:
 - a) del diritto applicabile a tale persona;
 - b) del diritto applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la

propria sede legale; oppure

- c) di una decisione giudiziaria o amministrativa adottata o riconosciuta in uno Stato membro.
4. Nell'ambito delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e dallo statuto dell'associazione europea, tutti i membri del consiglio hanno gli stessi diritti e doveri.
5. Il consiglio può delegare responsabilità o poteri di gestione a comitati composti da uno o più membri dell'associazione europea. Lo statuto o l'assemblea generale stabiliscono le condizioni entro le quali tale delega è applicabile.
6. Il consiglio si riunisce secondo una periodicità stabilita dallo statuto, e almeno due volte l'anno, per discutere i conti, le attività e le prospettive prevedibili degli affari dell'associazione europea.
7. Il consiglio redige, una volta all'anno, una relazione sui conti e sulle attività dell'associazione europea, che trasmette all'autorità nazionale di controllo e all'Autorità delle associazioni europee. Tale relazione annuale è resa pubblica anche dall'associazione europea.
8. I membri del consiglio hanno il potere di rappresentare l'associazione europea nei confronti di terzi e in giudizio, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal suo statuto. Qualora l'esercizio del potere di rappresentare l'associazione europea nei confronti di terzi sia attribuito a due o più membri, questi agiscono collegialmente.
9. Gli atti compiuti dai membri del consiglio per conto dell'associazione europea vincolano l'associazione nei confronti di terzi, purché non eccedano i poteri attribuiti al consiglio dal diritto applicabile, o legittimamente conferiti al consiglio dallo statuto.

Articolo 15

Assemblea generale

1. La riunione generale dell'associazione europea, che ne riunisce tutti i membri, è denominata assemblea generale.
2. Il consiglio convoca una riunione dell'assemblea generale conformemente al suo statuto.
3. I membri sono informati in merito alla convocazione dell'assemblea generale almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
4. L'assemblea generale può essere convocata dal consiglio in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri. Lo statuto può fissare una soglia inferiore.
5. Le riunioni dell'assemblea generale possono svolgersi online senza che ciò influisca sulla

loro validità, o sulla validità delle decisioni adottate.

6. La richiesta di riunione indica i motivi della convocazione e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
7. Ogni membro ha diritto all'informazione e all'accesso ai documenti, conformemente alle norme stabilite dallo statuto, prima di ogni riunione.
8. Ogni membro ha il diritto di partecipare all'assemblea generale, di intervenire e di presentare mozioni.
9. Il diritto di voto dei membri in seno all'assemblea generale è esercitato conformemente allo statuto dell'associazione europea.
10. I membri possono nominare un altro membro che li rappresenti in una riunione dell'assemblea generale prima della riunione in questione, conformemente a una procedura da stabilire nello statuto dell'associazione europea. Un membro non può rappresentare più di altri due membri.
11. Le decisioni dell'assemblea generale in merito a questioni ordinarie sono adottate di norma a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati. Ciascun membro dispone di un voto.

Articolo 16

Sezioni locali dell'associazione e membri principali

1. Un'associazione europea può disporre di sezioni locali regionali. Le sezioni locali non si considerano dotate di personalità giuridica distinta, ma possono organizzare e gestire attività per conto dell'associazione, fatte salve le prescrizioni di legge.
2. Il consiglio dell'associazione può nominare sezioni locali o membri che sono persone giuridiche quali attori principali nell'esecuzione e nell'attuazione di progetti dell'associazione europea. Gli Stati membri consentono alle sezioni locali o ai membri di attuare progetti nell'ambito della loro giurisdizione in qualità di attori principali dell'associazione europea.

Articolo 17

Modifica dello statuto

1. Eventuali modifiche allo statuto dell'associazione europea sono discusse in una riunione dell'assemblea generale convocata a tal fine.
2. I membri sono informati in merito alle riunioni dell'assemblea generale indette per

discutere e decidere sulle proposte di modifica allo statuto dell'associazione europea almeno 30 giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. Tale informazione include le proposte in questione.

3. L'assemblea generale ha il potere di apportare modifiche allo statuto se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei membri dell'associazione europea.
4. Le modifiche allo statuto dell'associazione europea sono adottate se almeno due terzi dei membri presenti o rappresentati nell'assemblea generale votano a favore.
5. Le modifiche allo scopo dichiarato dell'associazione europea sono adottate se almeno tre quarti dei membri presenti o rappresentati nell'assemblea generale votano a favore.

Capo III

Disposizioni relative al trattamento delle associazioni europee negli Stati membri

Articolo 18

Principio di non discriminazione

1. È vietata qualsiasi discriminazione basata sul luogo in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.
2. Qualsiasi associazione europea che abbia la propria sede legale nel territorio di uno Stato membro è soggetta alle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 19

Status di pubblica utilità

1. Un'associazione europea può ottenere lo status di pubblica utilità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - a) lo scopo e le attività effettive dell'organizzazione perseguono un obiettivo di pubblica utilità che contribuisce al benessere della società o di parte di essa, e reca quindi vantaggio al bene pubblico, ciò include altresì scopi caritatevoli o l'attivismo politico, tranne quando questo è sistematicamente e direttamente finalizzato ad avvantaggiare le strutture di uno specifico partito politico. Le seguenti finalità sono considerate orientate alla pubblica utilità, anche se l'elenco non è da considerarsi esclusivo:
 - (a) arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;

- (b) protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici;
 - (c) promozione e protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, compresa l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;
 - (d) giustizia sociale, inclusa la prevenzione della povertà o il soccorso ai poveri;
 - (e) assistenza umanitaria e aiuti umanitari, compresi i soccorsi in caso di calamità;
 - (f) aiuti e cooperazione allo sviluppo;
 - (g) protezione, assistenza e sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone che cercano o beneficiano di protezione internazionale e le persone senza fissa dimora;
 - (h) tutela degli animali;
 - (i) scienza, ricerca e innovazione;
 - (j) istruzione e formazione;
 - (k) promozione e protezione della salute e del benessere, compresa la fornitura di assistenza medica;
 - (l) protezione dei consumatori; e
 - (m) attività sportive amatoriali;
- b) l'eccedenza derivante da qualsiasi attività economica o redditizia generata dall'organizzazione senza scopo di lucro è utilizzata esclusivamente per promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'organizzazione;
- c) in caso di scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro, le tutele statutarie garantiscono che tutti i beni continueranno a perseguire obiettivi di pubblica utilità;
- d) i membri delle strutture di governo dell'organizzazione che non sono assunti come personale non hanno diritto a una retribuzione al di là di un'indennità di spesa appropriata.
2. Le associazioni europee hanno il diritto di presentare domanda all'autorità di controllo dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale per essere riconosciute come associazioni che contribuiscono alla pubblica utilità, a norma dei requisiti di cui al paragrafo 1.
3. L'autorità di controllo trasmette senza indugio, e comunque entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della domanda, un parere motivato in merito a tale domanda all'Autorità delle associazioni europee.

4. L'Autorità delle associazioni europee, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento del parere dell'autorità nazionale di controllo, adotta una decisione vincolante sulla concessione, all'associazione europea, dello status di associazione che contribuisce alla pubblica utilità ("status di pubblica utilità"), conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 1. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione richieda un ulteriore esame.
5. I richiedenti hanno il diritto di chiedere all'Autorità delle associazioni europee un riesame della sua decisione di rifiuto del riconoscimento dell'associazione europea come associazione che contribuisce alla pubblica utilità entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione della decisione.
6. L'Autorità delle associazioni europee provvede affinché la decisione sulla concessione dello status di pubblica utilità all'associazione europea sia pubblicata nel registro elettronico digitale delle associazioni europee e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro 15 giorni dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva.
7. A decorre dalla data della sua pubblicazione, la decisione adottata dall'Autorità delle associazioni europee ai sensi del paragrafo 4 può essere invocata dall'associazione europea ai fini della concessione dello status corrispondente da parte dell'autorità di controllo competente.
8. Gli Stati membri trattano un'associazione europea cui è stato concesso lo status di pubblica utilità allo stesso modo degli enti giuridici cui è stato concesso uno status corrispondente nell'ambito della loro giurisdizione.

Articolo 20

Principio del trattamento nazionale

Un'associazione europea è soggetta alle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento in materia di diritto applicabile, nello Stato membro in cui ha la propria sede legale.

Articolo 21

Principio del trattamento non arbitrario

Un'associazione europea non è soggetta a un trattamento differenziato da parte degli Stati membri basato esclusivamente sull'opportunità politica dello scopo, del campo di attività o delle fonti di finanziamento dell'associazione.

Capo IV

Finanziamento e rendicontazione

Articolo 22

Raccolta fondi e libero utilizzo dei beni

1. Le associazioni europee possono sollecitare, ricevere, alienare o donare qualsiasi risorsa, anche finanziaria, in natura e materiale, e sollecitare e ricevere risorse umane, da o verso qualsiasi fonte, inclusi enti pubblici, soggetti privati o enti privati, in qualsiasi Stato membro dell'Unione e in paesi terzi.
2. Le associazioni europee sono soggette alle disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale in materia doganale, valutaria, di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo, nonché alle norme che disciplinano il finanziamento delle elezioni e dei partiti politici, nella misura applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nello Stato membro in cui hanno la propria sede legale.

Articolo 23

Contabilità e revisione contabile

1. Le norme in materia di contabilità, ivi compresa la redazione delle previsioni di bilancio e dei conti annuali e consolidati dell'associazione europea, sono disciplinate dallo statuto, fatte salve le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.
2. In deroga al paragrafo 1, le associazioni europee redigono almeno una volta all'anno:
 - a) conti annuali;
 - b) conti consolidati, ove presenti; e
 - c) una previsione di bilancio per l'esercizio successivo.

Le informazioni di cui al primo comma accompagnano la relazione annuale sulle attività e sulle prospettive prevedibili degli affari dell'associazione europea che il consiglio trasmette all'autorità nazionale di controllo e all'Autorità delle associazioni europee a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del presente regolamento.

3. I conti annuali delle associazioni europee e, se del caso, i loro conti consolidati, sono sottoposti a revisione contabile a norma delle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale. La revisione contabile è effettuata almeno ogni quattro anni e non più di una volta ogni due anni.
4. La relazione risultante dalla revisione contabile di cui al paragrafo 3 è resa pubblica conformemente alle modalità previste dal diritto dello Stato membro in cui l'associazione

europea ha la propria sede legale. Le associazioni europee, ove non siano soggette, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale, a un obbligo di divulgazione, mettono a disposizione del pubblico i documenti contabili almeno presso la propria sede legale.

5. Le associazioni europee non sono tenute a rendere pubbliche le informazioni sui propri membri, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e le attività dell'associazione. La divulgazione di informazioni sui membri non è richiesta se non necessaria ai fini di un'indagine penale relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno.
6. La relazione risultante dalla revisione contabile di cui al paragrafo 3 è trasmessa dall'autorità competente all'Autorità delle associazioni europee senza indugio. L'Autorità delle associazioni europee, a seguito della notifica, provvede alla pubblicazione della relazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché nel registro elettronico digitale dell'Unione europea.
7. Le norme in materia di contabilità e revisione contabile applicabili alle associazioni europee non sono meno favorevoli di quelle applicabili alle imprese in applicazione della direttiva 2006/43/CE⁸ o della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

Capo V

Controllo e responsabilità

Articolo 24

Controllo

1. L'autorità di controllo consulta tempestivamente le autorità di controllo degli altri Stati membri, nell'ambito dell'Autorità delle associazioni europee, in merito a qualsiasi questione sostanziale relativa alla liceità e alla responsabilità delle associazioni europee registrate nel territorio del suo Stato membro.
2. L'autorità di controllo dello Stato membro di registrazione trasmette senza indugio

⁸ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

⁹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

all'Autorità delle associazioni europee qualsiasi raccomandazione di decisione relativa alle associazioni europee nel suo territorio.

3. L'Autorità delle associazioni europee esamina la raccomandazione trasmessa a norma del paragrafo 3 entro 30 giorni di calendario. A seguito di tale esame, se l'Autorità delle associazioni europee non concorda con la raccomandazione, può rinviarla all'autorità di controllo corredata di raccomandazioni per il riesame.
4. Se l'autorità di controllo non riesamina la sua raccomandazione alla luce della raccomandazione dell'Autorità delle associazioni europee, quest'ultima può adottare una decisione vincolante con cui impone all'autorità di controllo di astenersi, o di imporre a un'autorità competente di astenersi, dall'adottare le decisioni da essa ritenute illegali, arbitrarie o abusive in considerazione delle disposizioni del presente regolamento o di altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, o impone all'autorità di controllo, nei limiti delle sue competenze, di annullare tali decisioni.
5. Se l'autorità di controllo non si conforma a una decisione dell'Autorità delle associazioni europee ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo, quest'ultima informa la Commissione europea che adotta misure adeguate al riguardo.
6. Le associazioni europee dispongono di mezzi di ricorso effettivi per impugnare le decisioni adottate dall'autorità di controllo, compresa la possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale su tali decisioni.

Articolo 25

Responsabilità dell'associazione europea e dei membri del consiglio

1. La responsabilità dell'associazione europea è disciplinata dalle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.
2. I membri del consiglio sono responsabili in solido per le perdite o i danni subiti dall'associazione europea a seguito della violazione degli obblighi connessi alle proprie funzioni. La responsabilità, tuttavia, non è in solido per le perdite o i danni subiti dall'associazione europea a seguito di violazioni di specifici obblighi dimostratisi attinenti alle sole funzioni di un determinato membro.
3. Lo statuto stabilisce le condizioni per l'avvio di procedimenti nei confronti dei membri del consiglio per conto dell'associazione europea.

Capo VI

Scioglimento, insolvenza, liquidazione

Articolo 26

Scioglimento volontario

1. Un'associazione europea può sciogliersi:
 - a) mediante decisione del consiglio conformemente alle disposizioni dello statuto dell'associazione europea, di intesa con l'assemblea generale; oppure
 - b) mediante decisione dell'assemblea generale, con la possibilità di annullare tale decisione prima di qualsiasi scioglimento o liquidazione di un'associazione europea.
2. L'autorità di controllo informa l'Autorità delle associazioni europee in merito allo scioglimento dell'associazione europea ai sensi del paragrafo 1 entro 15 giorni di calendario dal momento in cui è venuta a conoscenza dello scioglimento. L'Autorità delle associazioni europee, immediatamente dopo tale notifica, pubblica un avviso di scioglimento dell'associazione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e rimuove l'associazione europea dal registro elettronico digitale dell'Unione.

Articolo 27

Scioglimento involontario

1. Un'associazione europea può sciogliersi mediante decisione vincolante dell'Autorità delle associazioni europee, adottata di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale, se:
 - a) la sede legale dell'associazione europea è stata trasferita al di fuori del territorio dell'Unione;
 - b) le condizioni per la costituzione dell'associazione europea di cui al presente regolamento non sono più soddisfatte; oppure
 - c) le attività dell'associazione europea cessano di essere compatibili con gli obiettivi e i valori dell'Unione o costituiscono una grave minaccia per l'ordinamento pubblico, la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di controllo trasmette all'Autorità delle associazioni europee un parere motivato in merito allo scioglimento dell'associazione europea. L'Autorità delle associazioni europee, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del parere dell'autorità di controllo, adotta una decisione vincolante sullo scioglimento dell'associazione europea. Tale termine può essere prorogato di 30 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione della domanda richieda tale proroga.
3. Qualora sia adottata una decisione sullo scioglimento a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), l'Autorità delle associazioni europee concede all'associazione europea un periodo di

tempo ragionevole per regolarizzare la propria posizione prima che la decisione abbia effetto.

4. I richiedenti possono chiedere all'Autorità delle associazioni europee un riesame della sua decisione che dispone lo scioglimento dell'associazione europea entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione della decisione.
5. L'Autorità delle associazioni europee trascrive la decisione sullo scioglimento dell'associazione europea nel registro elettronico digitale delle associazioni europee e la pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro 15 giorni dal momento in cui la decisione è divenuta definitiva.
6. A seguito della pubblicazione ai sensi del paragrafo 5, lo scioglimento dell'associazione europea ha effetto su tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 28

Liquidazione e insolvenza

1. Lo scioglimento dell'associazione europea comporta la sua liquidazione. Tale liquidazione è disciplinata dal diritto applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.
2. Un'associazione europea conserva la sua capacità, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, fino alla conclusione della sua liquidazione.

Articolo 29

Riesame e valutazione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifiche.

Capo VII

Articolo 30

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, ...

PARTE II

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

sulle norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nell'UE (direttiva sulle norme minime)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La libertà di associazione è un diritto fondamentale cruciale per il funzionamento della democrazia e una condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti fondamentali da parte delle persone, compreso il diritto alla libertà di espressione.
- (2) Le organizzazioni senza scopo di lucro godono della tutela di taluni diritti, compresi i diritti fondamentali, a titolo proprio, come risulta dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (3) Le organizzazioni senza scopo di lucro forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, anche promuovendo la partecipazione attiva alla vita economica e democratica delle nostre società.
- (4) Attualmente le organizzazioni senza scopo di lucro, nel perseguire i propri scopi, partecipano a pieno titolo alla vita economica e allo sviluppo del mercato interno, anche impegnandosi in diverse attività di rilevanza nazionale e transnazionale e svolgendo regolarmente attività economiche.
- (5) Le organizzazioni senza scopo di lucro sono, in particolare, fattori essenziali dello sviluppo del terzo settore che si stima rappresenti circa il 13 % della forza lavoro in tutta Europa, come evidenziato dai risultati del progetto 2014-2017 sul tema "Il contributo del terzo settore allo sviluppo socioeconomico dell'Europa", coordinato dall'Istituto di ricerca sociale (ISF) di Oslo¹⁰.
- (6) Le organizzazioni senza scopo di lucro sono attori importanti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche dell'UE a sostegno del mercato interno, come

¹⁰ <https://cordis.europa.eu/project/id/613034/reporting/it>.

dimostrato dal loro coinvolgimento in vari gruppi di esperti come il forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare.

- (7) Varie relazioni, anche dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, evidenziano la presenza di numerosi ostacoli derivanti da leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro incidendo sulla capacità delle persone fisiche e giuridiche o dei gruppi formati da tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di stabilire, registrare o gestire organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione.
- (8) Considerata l'importanza delle organizzazioni senza scopo di lucro, è fondamentale che la loro costituzione e il loro funzionamento siano efficacemente agevolati e tutelati dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri.
- (9) Con la raccomandazione CM/Rec(2007)14 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa, gli Stati membri hanno già riconosciuto il ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro, e in particolare delle organizzazioni non governative, quale elemento essenziale del contributo della società civile alla trasparenza e alla responsabilità del governo democratico definendo le norme minime da rispettare per quanto concerne la creazione, la gestione e le attività generali di tali organizzazioni.
- (10) Le linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione (CDL-AD(2014)046) adottate dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE forniscono orientamenti ai legislatori per trasporre le norme internazionali in materia di diritti umani concernenti il diritto alla libertà di associazione nelle normative nazionali.
- (11) A livello dell'Unione è necessario basarsi sulle norme e sugli orientamenti esistenti per fissare norme minime per le organizzazioni senza scopo di lucro, volte a garantire un livello uniforme di protezione e condizioni di parità per tutte le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, al fine di creare un ambiente favorevole in cui queste organizzazioni possano contribuire senza ostacoli al funzionamento del mercato interno.
- (12) La presente direttiva ravvicina le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti concernenti la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro.
- (13) La presente direttiva non pregiudica le norme degli Stati membri concernenti la tassazione delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio. Nell'attuare le sue disposizioni, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a non introdurre o applicare disposizioni in materia di diritto tributario che incidano sulla registrazione, il funzionamento, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni senza scopo di lucro in modo tale da eludere la lettera o lo spirito delle norme stabilite dalla presente direttiva.
- (14) La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di

diritto penale. Nell'attuare le sue disposizioni, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a non introdurre o applicare disposizioni in materia di diritto penale che disciplinino o pregiudichino nello specifico la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni senza scopo di lucro in modo tale da eludere la lettera o lo spirito delle norme stabilite dalla presente direttiva.

- (15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, intese come gruppi costituiti su base volontaria e a tempo indeterminato, che perseguono uno scopo primario che non è quello di generare profitto e che sono indipendenti e autogovernati. Il fatto che un'organizzazione non sia dotata di personalità giuridica non dovrebbe escluderla dalla protezione prevista dalla presente direttiva.
- (16) I partiti politici dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui le loro attività non riguardano solo il perseguimento di interessi, attività o scopi comuni, ma sono finalizzate al raggiungimento e all'utilizzo collettivo del potere politico.
- (17) Dovrebbero essere esclusi dall'applicazione i sindacati e le fondazioni, le associazioni o altri organismi senza scopo di lucro con finalità sindacali. Tale esclusione non dovrebbe in alcun modo essere utilizzata dagli Stati membri per giustificare una limitazione delle prerogative e dei diritti sindacali riconosciuti nel diritto nazionale, europeo o internazionale o negli strumenti in materia di diritti umani.
- (18) La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne lo status delle organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tale riguardo, le organizzazioni con finalità principalmente religiose, filosofiche e non confessionali dovrebbero, in linea di principio, essere escluse dall'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tuttavia, non dovrebbero in alcun modo avvalersi di tali considerazioni per escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva altre organizzazioni che solamente si ispirano a convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali.
- (19) La presunzione a favore della liceità della costituzione delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei loro obiettivi e attività deriva dalle norme internazionali e regionali in materia di diritti umani. Ciò implica altresì la libertà per tali organizzazioni di determinare obiettivi e attività nonché la portata delle loro iniziative, sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale, e di diventare membri di altre organizzazioni, federazioni e confederazioni di organizzazioni.
- (20) Ogni persona dovrebbe essere libera di decidere se aderire o meno a un'organizzazione senza scopo di lucro, o se rimanerne membro o no, e le organizzazioni dovrebbero essere libere di determinare le proprie regole di adesione, fermo restando solo il principio di non discriminazione. L'appartenenza a un'organizzazione senza scopo di lucro non dovrebbe costituire motivo per l'applicazione di sanzioni o misure restrittive, a meno che ciò non derivi dall'applicazione di norme penali.

- (21) Le norme relative alle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere conformi al principio di non discriminazione. Ne consegue l'obbligo di garantire che qualsiasi persona o gruppo di persone che desideri formare un'associazione non sia indebitamente avvantaggiato o svantaggiato rispetto a un'altra persona o gruppo di persone.
- (22) L'attuazione delle norme relative alle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbe essere garantita da autorità di regolamentazione che agiscono in modo imparziale e tempestivo in linea con il diritto a una buona amministrazione. Le decisioni e gli atti che incidono sull'esercizio, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, dei loro diritti e obblighi dovrebbero essere soggetti a un controllo indipendente, anche da parte di un organo giurisdizionale.
- (23) È necessario semplificare e snellire i requisiti normativi e burocratici, garantire che tali requisiti non siano indebitamente gravosi, razionalizzare le norme in materia di costituzione, registrazione e cancellazione dai registri, e modernizzare le procedure e i sistemi correlati al fine di creare un ambiente favorevole al funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione e rafforzare la trasparenza e la fiducia nel settore. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe stabilire obblighi generali per quanto riguarda la semplificazione delle norme amministrative nonché obblighi specifici in merito a taluni aspetti del quadro normativo.
- (24) Le organizzazioni senza scopo di lucro che contribuiscono alla pubblica utilità svolgono un ruolo particolarmente importante e dovrebbero pertanto beneficiare di un trattamento favorevole in tutti gli Stati membri in condizioni uniformi.
- (25) In linea con il principio generale di necessità e proporzionalità delle restrizioni al diritto di associazione, il divieto e lo scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero sempre essere misure di ultima istanza e non dovrebbero mai essere la conseguenza di infrazioni minori che possono essere rettificate o corrette.
- (26) Sarebbe opportuno stabilire una serie di norme sulla parità di trattamento e sulle trasformazioni e fusioni transfrontaliere allo scopo di facilitare la mobilità delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione.
- (27) Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere libere di ricercare, ricevere e utilizzare risorse finanziarie, materiali e umane, nazionali, estere o internazionali, ai fini del perseguimento delle loro attività. Le organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione hanno segnalato un accesso sempre più difficile alle risorse, compresi i finanziamenti pubblici, e in un numero crescente di Stati membri si rilevano preoccupazioni in merito alla proporzionalità delle rigorose norme adottate in relazione all'accesso, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, ai finanziamenti esteri. È pertanto necessario stabilire principi e norme sul finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, anche per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di risorse private e finanziamenti pubblici, l'esercizio di attività economiche e l'obbligo di non limitare indebitamente il finanziamento transfrontaliero in linea con le norme contenute nel trattato concernenti la libera circolazione dei capitali.
- (28) A norma della sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020 nella causa C-

78/18, *Commissione europea/Ungheria*¹¹, l'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie, non necessarie e ingiustificate in relazione all'accesso alle risorse e alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Ciò riguarda anche la capacità di ricercare, garantire e utilizzare risorse di origine sia nazionale che estera, il che è essenziale per l'esistenza e il funzionamento di qualsiasi ente giuridico. Le restrizioni possono essere imposte per scopi legittimi, ad esempio nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, ma dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di proteggere tali interessi ricorrendo ai mezzi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo auspicato. Le restrizioni in questione derivano, tra l'altro, dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sono applicate conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero applicare misure irragionevoli, eccessivamente invasive o perturbanti, ivi compresi obblighi di segnalazione che impongano un onere eccessivo o ingente alle organizzazioni.

- (29) Le organizzazioni senza scopo di lucro e i loro membri dovrebbero godere pienamente del diritto alla vita privata e alla riservatezza. Sebbene la protezione prevista dalle norme dell'Unione e nazionali in materia di trattamento dei dati personali si applichi già alle organizzazioni senza scopo di lucro, sarebbe opportuno stabilire garanzie minime, in particolare per quanto riguarda la riservatezza dei membri delle organizzazioni senza scopo di lucro e la divulgazione al pubblico di informazioni riservate e sensibili. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per astenersi da qualsiasi forma di sorveglianza delle organizzazioni senza scopo di lucro al di fuori dell'ambito del diritto penale.
- (30) Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere consultate in modo significativo in merito all'introduzione e all'attuazione di qualsiasi legislazione, politica e pratica che influisca sul loro funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero consultare in modo tempestivo, trasparente e significativo le organizzazioni senza scopo di lucro già stabilite, registrate o operanti nei loro territori in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della direttiva.
- (31) La presente direttiva stabilisce norme minime e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli alle organizzazioni senza scopo di lucro, purché non interferiscano con gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Il recepimento della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun caso motivo di riduzione del livello di protezione già garantito alle organizzazioni senza scopo di lucro dal diritto nazionale nei settori a cui essa si applica.
- (32) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno necessita di uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Le

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, *Commissione europea/Ungheria*, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.

organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscono sempre più allo sviluppo del mercato interno, anche attraverso il loro impegno in attività transfrontaliere e transnazionali. Pertanto l'articolo 114 TFUE è la base giuridica adeguata per adottare le misure necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

- (33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme minime per le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (34) La presente direttiva rispetta, promuove e tutela i diritti e i principi fondamentali che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri ai sensi dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, come riconosciuto in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). La presente direttiva è intesa ad attuare in particolare l'articolo 12 della Carta, concernente il diritto alla libertà di associazione, e l'articolo 11 della Carta, riguardante il diritto alla libertà di espressione e di informazione, da leggersi alla luce delle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, è essenziale che le disposizioni della presente direttiva siano attuate e applicate conformemente all'obbligo di non limitare indebitamente e di agevolare l'esercizio dei diritti alla libertà di associazione, di espressione e di informazione, e di assicurare il pieno rispetto degli altri diritti e principi fondamentali tra cui, tra l'altro, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto alla non discriminazione, il diritto a una buona amministrazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva mira a fornire un insieme di misure comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione al fine di garantire un ambiente favorevole in cui tali organizzazioni possano contribuire al funzionamento del mercato interno. Essa ravvicina le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti concernenti gli obiettivi e le attività, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle

organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione.
2. Ai sensi della presente direttiva, per organizzazione senza scopo di lucro si intende qualsiasi gruppo costituito su base volontaria e permanente da persone fisiche o giuridiche aventi un interesse, un'attività o uno scopo comuni che, indipendentemente dalla forma in cui è istituito:
 - a) persegue uno scopo primario che non è quello di generare un profitto, nel senso che eventuali utili derivanti dall'attività dell'organizzazione non possono essere distribuiti come tali tra i suoi membri, i suoi fondatori o altri soggetti privati, ma devono essere investiti per il perseguimento dei suoi obiettivi;
 - b) è indipendente, nel senso che non fa parte di una struttura governativa o amministrativa ed è libero da qualsiasi indebita interferenza dello Stato. Il finanziamento da parte del governo non può precludere a un'organizzazione di essere considerata indipendente, purché l'autonomia del funzionamento e del processo decisionale dell'organizzazione non sia pregiudicata;
 - c) è autogovernato, nel senso che l'organizzazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare pienamente le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere decisioni essenziali in modo autonomo e senza indebite interferenze da parte dello Stato o di altri attori esterni.
3. La presente direttiva si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che siano basate o meno sui membri e che siano dotate o meno di personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui hanno sede.
4. I partiti politici sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sindacati o le fondazioni, le associazioni o altri organismi senza scopo di lucro con finalità sindacali. Tuttavia, nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i sindacati o le fondazioni, le associazioni o altri organismi senza scopo di lucro con finalità sindacali possano decidere di rientrare nell'ambito di applicazione di parti della direttiva o della direttiva nel suo insieme, se lo desiderano.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le organizzazioni che hanno principalmente finalità religiose, filosofiche e non confessionali. Tuttavia, tale esclusione non si applica ad altre organizzazioni prive di tali specifiche finalità, ma ispirate da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali.

Articolo 3

Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione

Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme contenute nel trattato concernenti il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, nonché dei pertinenti atti dell'Unione che disciplinano l'esercizio di tali diritti, tra cui la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² relativa ai servizi nel mercato interno.

Capo II

Obblighi generali

Articolo 4

Norme minime

1. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione beneficino delle garanzie minime previste dalla presente direttiva.
2. Possono essere apportate limitazioni alle garanzie minime previste dalla presente direttiva solo laddove siano necessarie e proporzionate al conseguimento degli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 5

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la loro costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento e attività transfrontaliere, non comportino alcuna discriminazione basata sulla nazionalità.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la loro costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento e attività transfrontaliere, non

¹² Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali età, nascita, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizione di salute, stato di immigrazione o residenza, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.

Articolo 6

Semplificazione delle norme amministrative

1. Gli Stati membri provvedono alla semplificazione, per quanto possibile, delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di eliminare gli ostacoli che incidono sulla capacità delle persone fisiche o giuridiche o dei gruppi formati da tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di stabilire, registrare o gestire nel loro territorio un'organizzazione senza scopo di lucro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti sul loro territorio abbiano accesso a sistemi di identificazione elettronica ai fini dell'espletamento delle procedure amministrative, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ (regolamento eIDAS).

Articolo 7

Principio di buona amministrazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'applicazione delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio sia garantita da un'autorità di regolamentazione designata i cui poteri e funzioni sono chiaramente definiti dalla legge ed esercitati conformemente al principio di buona amministrazione, anche per quanto concerne il diritto a che le questioni che riguardano una persona siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni senza scopo di lucro riscontrate in violazione delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, siano adeguatamente informate della presunta violazione e abbiano ampia possibilità di

¹³ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

correggere le infrazioni di natura amministrativa.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i regolamenti e le prassi in materia di vigilanza e controllo delle organizzazioni senza scopo di lucro siano previsti dalla legge e proporzionati agli obiettivi legittimi perseguiti. Ciò include la garanzia che tali regolamenti e prassi non siano, di norma, più rigorosi di quelli applicabili alle imprese private e che la loro attuazione non interferisca con la gestione interna delle organizzazioni senza scopo di lucro e non comporti un onere amministrativo o finanziario indebito per le organizzazioni in questione.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la vigilanza e il controllo delle organizzazioni senza scopo di lucro siano attuate da autorità di controllo designate i cui poteri e funzioni sono chiaramente definiti dalla legge ed esercitati conformemente al principio di buona amministrazione, anche per quanto riguarda i motivi di eventuali ispezioni e verifiche, le procedure, la durata e la portata delle ispezioni e delle verifiche e i poteri degli agenti incaricati di tali ispezioni e verifiche.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili al pubblico informazioni complete e facilmente comprensibili in merito alle leggi, ai regolamenti o alle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio, nonché riguardo alla competenza, alle procedure e al funzionamento delle autorità competenti di regolamentazione e di controllo. Ciò include la messa a disposizione di tali informazioni in una lingua che la persona fisica o giuridica interessata comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda.

Articolo 8

Diritto a un ricorso effettivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro, i loro fondatori, direttori, personale, membri e tutte le persone che intendono esercitare diritti in relazione alla costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento e attività transfrontaliere di organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a meccanismi di denuncia efficaci dinanzi a un'autorità competente indipendente quale un difensore civico o l'istituzione nazionale per i diritti umani al fine di chiedere assistenza per far valere i propri diritti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro, i loro fondatori, direttori, personale, membri e tutte le persone che intendono esercitare diritti in relazione alla costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento e attività transfrontaliere di organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a un ricorso amministrativo e giurisdizionale effettivo al fine di chiedere il riesame degli atti o delle decisioni che incidono sull'esercizio dei loro diritti e obblighi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi ricorso o impugnazione contro una

decisione di divieto o scioglimento di un'organizzazione senza scopo di lucro, di sospensione delle sue attività o di congelamento dei suoi beni abbia, di norma, effetto sospensivo ai fini di tale decisione, a meno che ciò non abbia l'effetto di impedire l'applicazione di norme penali.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché alle organizzazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica sia riconosciuta la legittimazione ad agire dinanzi ai tribunali nazionali, nonché, se del caso, a presentare interventi di terzi nei procedimenti giudiziari.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro prive di personalità giuridica possano essere rappresentate da persone designate dinanzi alle autorità e ai tribunali nazionali competenti al fine di accedere ai mezzi di ricorso di cui al presente articolo.

Capo III

Quadro normativo

Articolo 9

Obiettivi e attività

1. Gli Stati membri istituiscono una presunzione a favore degli obiettivi e delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro, che può essere confutata nella misura in cui tali attività e obiettivi costituiscano una grave minaccia per l'ordinamento pubblico, la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio siano libere di determinare i propri obiettivi nonché le attività necessarie per il perseguimento di tali obiettivi e rimuovono gli ostacoli che incidono sulla capacità delle organizzazioni senza scopo di lucro di perseguire tali obiettivi e di svolgere tali attività.

Ciò non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali che disciplinano l'esercizio delle libertà nonché l'esercizio di un'attività o di una professione, fermi restando i principi di necessità e proporzionalità e conformemente al diritto costituzionale e internazionale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio siano libere di determinare la portata delle loro iniziative, sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le formalità che disciplinano la costituzione e il funzionamento di un'organizzazione senza scopo di lucro nel loro territorio, a norma delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale, non impongano un onere finanziario e amministrativo indebito. Ciò include, nel caso di organizzazioni non basate sui membri, la possibilità di istituire legalmente tali organizzazioni tramite donazioni

o lasciati.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio possano diventare membri di un'altra organizzazione senza scopo di lucro, federazione o confederazione stabilita o registrata nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro e garantiscono che tale adesione non comporti alcun svantaggio per l'organizzazione in questione.

Articolo 10

Composizione

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica possa presentare domanda di adesione a un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita, registrata o operante nel loro territorio conformemente allo statuto e alla costituzione di tale organizzazione ed esercitare liberamente i diritti di membro nel rispetto delle condizioni statutarie e delle limitazioni regolamentari dell'organizzazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate sanzioni o misure restrittive a motivo dell'adesione a un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita, registrata o operante nel loro territorio a norma di leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale, salvo quando tale motivazione derivi dall'applicazione di norme penali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di determinare la propria composizione. Ciò può includere la determinazione di requisiti speciali per i membri, sulla base di criteri ragionevoli e obiettivi.

Articolo 11

Statuto

1. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di adottare il proprio statuto, la propria costituzione e le proprie norme, comprese le norme che determinano la struttura di gestione interna e l'elezione dei consigli e dei rappresentanti dell'organizzazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale concernenti gli statuti delle organizzazioni senza scopo di lucro non impongano alle organizzazioni in questione di fornire nei loro statuti informazioni diverse da:
 - a) il nome dell'organizzazione;
 - b) gli obiettivi e le attività dell'organizzazione;

- c) le norme di governance dell'organizzazione e i poteri dei suoi organi di governo;
 - d) la procedura applicabile per la modifica dello statuto; e
 - e) le procedure applicabili per lo scioglimento dell'organizzazione o la sua fusione con un'altra organizzazione senza scopo di lucro.
3. In deroga al paragrafo 2, alle organizzazioni senza scopo di lucro può essere richiesto di divulgare e rendere pubbliche, nei loro statuti o con altri mezzi, ulteriori informazioni sulle loro iniziative, sul loro funzionamento o sul loro finanziamento, nella misura in cui ciò sia necessario per conseguire effettivamente un obiettivo di interesse generale e nel rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e le attività dell'organizzazione. La divulgazione degli elenchi dei membri delle organizzazioni senza scopo di lucro basate sui membri non è richiesta dalle autorità statali, se non ai fini di un'indagine penale relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno.

Articolo 12

Personalità giuridica

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro nel loro territorio sia libera di decidere se acquisire o meno personalità giuridica, ferma restando la possibilità degli Stati membri di stabilire le forme di organizzazione dotate di personalità giuridica.
2. Qualora un'organizzazione senza scopo di lucro abbia acquisito personalità giuridica, gli Stati membri provvedono affinché la personalità giuridica dell'organizzazione possa essere chiaramente distinguibile da quella dei suoi membri, dei suoi fondatori o di altre persone giuridiche ad essa collegate.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la registrazione, ove richiesta, o l'ultimazione dell'atto di stabilimento sia sufficiente ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione preventiva non sia mai una condizione preliminare per l'acquisizione della personalità giuridica da parte di un'organizzazione senza scopo di lucro e per l'esercizio della sua capacità giuridica.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la cooperazione tra persone fisiche o giuridiche che non hanno cercato di acquisire personalità giuridica non sia considerata costitutiva di un'organizzazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica al solo scopo di assoggettare tali persone a leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale e disciplinare così o pregiudicare il loro funzionamento, finanziamento e le loro attività transfrontaliere, a meno che non vi siano motivi per ritenere che l'organizzazione senza scopo di lucro sia un'organizzazione criminale ai sensi del diritto nazionale o ciò sia necessario ai fini dell'indagine o del perseguimento di reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni.

Registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione formale non sia una condizione preliminare per la costituzione o il funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o operanti nel loro territorio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro sul loro territorio siano accessibili, agevoli e trasparenti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le formalità applicabili alla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio a norma di leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale non impongano un onere amministrativo indebito. Ciò include l'adozione di un meccanismo di approvazione tacita applicabile entro 30 giorni dalla domanda di registrazione e l'astensione dall'introduzione di requisiti di reinscrizione e rinnovo.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le commissioni applicabili alla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro non superino i costi amministrativi delle stesse e non impongano in ogni caso un onere finanziario indebito, fermo restando il principio di proporzionalità.
5. Salvo in caso di impedimenti oggettivi, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio possano essere registrate con mezzi elettronici, garantendo nel contempo che la registrazione sia possibile anche con mezzi non elettronici.
6. Gli Stati membri provvedono affinché la comparizione personale dinanzi a un tribunale o altra autorità nazionale competente ai fini della registrazione di un'organizzazione senza scopo di lucro sia richiesta solo laddove necessario per determinare l'identità di un richiedente.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che risiedono o hanno la propria sede legale in un altro Stato membro e che sono tenuti a comparire dinanzi a un tribunale o altra autorità nazionale competente ai fini della registrazione di un'organizzazione senza scopo di lucro possano farlo dinanzi al tribunale o altra autorità competente nello Stato membro di residenza e tale comparizione sia ritenuta sufficiente ai fini della registrazione nello Stato membro di registrazione.
8. Gli Stati membri mantengono una banca dati accessibile al pubblico delle associazioni registrate, contenente anche informazioni statistiche sul numero di domande accettate e respinte, tenendo debitamente conto dei principi di protezione dei dati e del diritto alla riservatezza.

Status di pubblica utilità

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in uno Stato membro dell'Unione possa presentare domanda per essere riconosciuta come organizzazione che contribuisce alla pubblica utilità e ottenere uno status corrispondente come previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi amministrative a livello nazionale, esclusivamente in virtù della sua finalità, struttura e attività dichiarata o effettiva in relazione al territorio dello Stato membro che concede lo status.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale consentano alle organizzazioni senza scopo di lucro di essere riconosciute come organizzazioni che contribuiscono alla pubblica utilità e di ottenere uno status corrispondente se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
 - a) lo scopo e le attività effettive dell'organizzazione perseguono un obiettivo di pubblica utilità che contribuisce al benessere della società o di parte di essa e reca quindi vantaggio al bene pubblico, ciò include altresì scopi caritatevoli o l'attivismo politico, tranne quando questo è sistematicamente e direttamente finalizzato ad avvantaggiare le strutture di uno specifico partito politico. Le seguenti finalità sono considerate orientate alla pubblica utilità, anche se l'elenco non è da considerarsi esclusivo:
 - (a) arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;
 - (b) protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici;
 - (c) promozione e protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, compresa l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;
 - (d) giustizia sociale, inclusa la prevenzione della povertà o il soccorso ai poveri;
 - (e) assistenza umanitaria e aiuti umanitari, compresi i soccorsi in caso di calamità;
 - (f) aiuti e cooperazione allo sviluppo;
 - (g) protezione, assistenza e sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone che cercano o beneficiano di protezione internazionale e le persone senza fissa dimora;
 - (h) tutela degli animali;
 - (i) scienza, ricerca e innovazione;
 - (j) istruzione e formazione;
 - (k) promozione e protezione della salute e del benessere, compresa la fornitura di assistenza medica;

- (l) protezione dei consumatori;
 - (m) attività sportive amatoriali;
 - b) l'eccedenza derivante da qualsiasi attività economica o redditizia generata dall'organizzazione senza scopo di lucro è utilizzata esclusivamente per promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'organizzazione;
 - c) in caso di scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro, le tutele statutarie garantiscono che tutti i beni continueranno a perseguire obiettivi di pubblica utilità;
 - d) i membri delle strutture di governo dell'organizzazione che non sono assunti come personale non hanno diritto a una retribuzione al di là di un'indennità di spesa appropriata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta come organizzazione che contribuisce alla pubblica utilità e che ha ottenuto uno status corrispondente ai sensi delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale possa veder revocato tale status solo nel caso in cui l'autorità di regolamentazione competente abbia fornito prove sufficienti del fatto che l'organizzazione senza scopo di lucro non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 16

Cessazione, divieto e scioglimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un'organizzazione senza scopo di lucro possa cessare solo per decisione dei suoi membri o per decisione di un organo giurisdizionale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la cessazione, il divieto o lo scioglimento involontari di un'organizzazione senza scopo di lucro possano verificarsi solo a seguito di violazioni del diritto nazionale che non possono essere rettificata o corrette.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la cessazione, il divieto e lo scioglimento involontari di un'organizzazione senza scopo di lucro possano verificarsi solo a seguito di fallimento, inattività prolungata o colpa grave contraria all'ordinamento pubblico, alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico ai sensi del diritto dell'Unione, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli illeciti individuali di fondatori, direttori, membri del personale o membri di un'organizzazione senza scopo di lucro, laddove non agiscano per conto dell'organizzazione, non comportino, di norma, la cessazione, il divieto e lo scioglimento involontari dell'organizzazione.
5. La protezione prevista dal presente articolo si applica anche alla sospensione dell'attività dell'organizzazione senza scopo di lucro qualora tale sospensione possa comportare un congelamento dell'attività dell'organizzazione equivalente allo scioglimento.

Capo IV

Parità di trattamento e mobilità

Articolo 17

Parità di trattamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nella loro giurisdizione e che sono stabilite o registrate in un altro Stato membro siano trattate allo stesso modo delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate nella loro giurisdizione, anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi, come i servizi bancari, la concessione di autorizzazioni e, se del caso, il trattamento finanziario e fiscale soggetto alle leggi, ai regolamenti e alle prassi amministrative applicabili a livello nazionale, nonché l'accesso ai finanziamenti per attività che hanno luogo nella giurisdizione dello Stato membro o che recano vantaggio al bene pubblico dello Stato membro.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non possono richiedere alle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nella loro giurisdizione prove diverse dall'attestato di stabilimento o di registrazione come organizzazione senza scopo di lucro in un altro Stato membro.

Articolo 18

Principio del trattamento non arbitrario

Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti sul loro territorio non determinino una discriminazione ingiustificata basata esclusivamente sull'opportunità politica dello scopo, del campo di attività o delle fonti di finanziamento dell'organizzazione.

Articolo 19

Mobilità e continuità transfrontaliera

1. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli che incidono sull'esercizio, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate in un altro Stato membro, del diritto alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali nel loro territorio.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in un altro Stato membro abbia il diritto e la capacità di:
 - a) trasferire la propria sede nel loro territorio senza necessità di fondazione o costituzione come nuova persona giuridica;

- b) avere accesso a una procedura di registrazione semplificata che preveda il riconoscimento delle informazioni e della documentazione già fornite dall'organizzazione senza scopo di lucro allo Stato membro in cui era precedentemente registrata.

Articolo 20

Trasformazioni e fusioni transfrontaliere

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata nella loro giurisdizione possa procedere a una trasformazione o fusione con un'altra organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in un altro Stato membro, senza che tale fusione o trasformazione comporti la cessazione, il divieto o lo scioglimento involontari dell'organizzazione, o la sospensione delle sue attività.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di trasformazione o fusione di cui al paragrafo 1, l'organizzazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione o alla fusione sia libera di stabilire la propria sede o svolgere le proprie attività nello Stato membro di destinazione.
3. Gli Stati membri stabiliscono la forma giuridica che l'organizzazione oggetto di trasformazione o fusione assume in base al principio di equivalenza.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione senza scopo di lucro risultante da una trasformazione o fusione di cui al paragrafo 1 non rispetti le condizioni e i requisiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi amministrative a livello nazionale dello Stato membro ospitante, a tale organizzazione sia concesso un termine ragionevole per adottare le misure necessarie al fine di regolarizzare la propria posizione.

Capo V

Finanziamento

Articolo 21

Raccolta fondi e libero utilizzo dei beni

1. Gli Stati membri rimuovono qualsiasi ostacolo che incida sulla capacità delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio di sollecitare, ricevere, alienare o donare qualsiasi risorsa, anche finanziaria, in natura e materiale, o di sollecitare o ricevere risorse umane, da o verso qualsiasi fonte, inclusi enti nazionali, esteri o internazionali, siano essi enti pubblici, soggetti privati o enti privati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale non comportino una disparità di trattamento delle organizzazioni senza scopo di lucro basata sulle loro fonti o destinazioni di finanziamento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro abbiano il diritto di possedere e alienare liberamente beni e proprietà, ferme restando le leggi nazionali applicabili a enti analoghi nell'ambito della loro giurisdizione.

Articolo 22

Finanziamenti pubblici

1. Gli Stati membri provvedono affinché i finanziamenti pubblici siano messi a disposizione e assegnati alle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso procedure chiare, trasparenti e non discriminatorie.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai finanziamenti dell'Unione erogati dagli Stati membri nell'ambito del regime di gestione concorrente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060¹⁴.

Articolo 23

Finanziamenti transfrontalieri

1. Conformemente alle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio non subiscano alcuno svantaggio quale conseguenza diretta o indiretta della richiesta o dell'ottenimento di finanziamenti da persone fisiche o giuridiche al di fuori del loro territorio.
2. Conformemente alle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche non subiscano alcuno svantaggio quale conseguenza diretta o indiretta dell'erogazione di finanziamenti a organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti al di fuori del loro territorio.

¹⁴ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Articolo 24

Attività economiche

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di esercitare qualsiasi attività economica, imprenditoriale o commerciale lecita, a condizione che tali attività sostengano i loro obiettivi senza scopo di lucro, nel rispetto dei requisiti normativi o in materia di licenze generalmente applicabili alle attività in questione ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale.

Articolo 25

Rendicontazione e trasparenza dei finanziamenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale non siano inutilmente gravosi e siano proporzionati alle dimensioni dell'organizzazione e alla portata delle sue attività, tenendo conto del valore dei suoi beni e del suo reddito.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresi quelli che attuano obblighi dell'Unione e internazionali, si fondino su una valutazione basata sul rischio mirata e aggiornata del settore e delle organizzazioni in questione e non comportino requisiti sproporzionati o l'indebita limitazione dell'accesso, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, ai servizi finanziari.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale non comportino una disparità di trattamento basata sulle fonti di finanziamento dell'organizzazione, sui suoi obiettivi o sulle sue attività.

Capo VI

Riservatezza

Articolo 27

Riservatezza dei membri

1. Se un'organizzazione senza scopo di lucro è basata sui membri, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le informazioni relative ai membri possano rimanere riservate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai membri di un'organizzazione senza scopo di lucro siano accessibili a un'autorità competente solo se tali informazioni sono necessarie ai fini dell'indagine relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno tre anni.

Articolo 28

Informazioni riservate e sensibili

1. Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale non abbiano l'effetto di imporre alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio la divulgazione al pubblico delle loro informazioni riservate e sensibili. Ciò può includere dati personali relativi al personale, ai volontari, ai membri o ai fondatori dell'organizzazione o ad altri soggetti privati ad essa collegati, ivi compresi i membri delle sue strutture di governo o i donatori.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a mezzi di ricorso effettivi al fine di prevenire l'acquisizione, l'uso o la divulgazione illeciti delle loro informazioni riservate o sensibili, o ottenere un risarcimento per tali atti illeciti.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione contro l'acquisizione, l'uso o la divulgazione illeciti di informazioni riservate o sensibili di organizzazioni senza scopo di lucro ai sensi del presente articolo si applichi in relazione alle ispezioni, alle verifiche e a qualsiasi altra attività di controllo svolta dalle autorità competenti.

Articolo 29

Sorveglianza

Gli Stati membri non sottopongono a sorveglianza ingiustificata e sproporzionata le organizzazioni senza scopo di lucro, in particolare per quanto riguarda le loro attività e le loro comunicazioni, o quelle dei fondatori dell'organizzazione, dei membri delle sue strutture di governo, di altri membri, del personale, dei volontari, dei donatori o di altri soggetti privati ad essa collegati, salvo laddove giustificato ai fini di pubblica sicurezza.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 30

Trattamento più favorevole e clausola di non regressione

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore disposizioni che garantiscano un trattamento più favorevole alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio rispetto a quello previsto dalla presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in alcun caso motivo di riduzione del livello di protezione già garantito dal diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali, nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 31

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. Gli Stati membri consultano le organizzazioni senza scopo di lucro già stabilite, registrate o operanti nel loro territorio in modo tempestivo, trasparente e significativo in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 32

Relazioni, valutazione e revisione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite ed entro tre anni dalla data di recepimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'applicazione della presente direttiva.
2. La Commissione, entro tre anni dalla data di recepimento e tenendo conto della sua relazione presentata a norma del paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di armonizzare ulteriormente il diritto nazionale applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro.
3. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1

e 2.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.